

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048

Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione. Calendario 2019.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che prevede: "La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo."

Le difformità di regolazione esistenti fra le regioni d'Italia nella materia delle vendite di fine stagione avevano indotto infatti ad approfondire, nelle sedi interistituzionali di coordinamento, tale tematica, nei suoi risvolti di tutela della concorrenzialità del sistema e rispetto all'esigenza di maggiore semplificazione per le aziende operanti nel comparto commerciale.

A fronte di tali approfondimenti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni, di cui al d.lgs. 281/97, aveva assunto un documento di coordinamento recante "Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione".

In particolare, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in sede interistituzionale, in data 24 marzo 2011, ha concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 - il primo sabato del mese di luglio
- ed impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti di recepimento.

In data 7 luglio 2016 è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni un documento recante "Integrazione al documento della Conferenza del 24 marzo 2011 su *Indirizzi unitari delle Regioni e Province autonome sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione*" recepito con D.G.R. n. 16-4101 del 24.10.2016 in cui, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, le Regioni e le Province autonome concordano:

- di confermare il documento approvato in data 24 marzo 2011 che stabilisce nell'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione le scadenze indicate nel paragrafo precedente;
- di integrare il suddetto documento per i saldi invernali nel modo seguente: qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

Rilevato che, alla data del presente atto, i suddetti documenti interregionali di indirizzo non sono stati ulteriormente modificati e pertanto il quadro normativo regionale come sopra sommariamente richiamato permane, ad ogni altro effetto, invariato, secondo le seguenti specificità:

- la Giunta regionale fissa ogni anno le date di avvio delle vendite di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte a livello interistituzionale;
- i saldi hanno sempre la durata di otto settimane, anche non continuative, ma non è più previsto il termine finale;
- non è più prevista l'azione di coordinamento in sede intercomunale, che aveva il suo principale fondamento in relazione all'individuazione della data iniziale dei saldi.

Dato atto che, conseguentemente, l'attuale sistema è così articolato:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla Giunta regionale, in conformità con le decisioni della conferenza, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla data di inizio;
- il Comune definisce la scansione delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di dare atto che le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono da indirsi secondo le seguenti scadenze:

- data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;

- di fissare per l'anno 2019 al sabato 5 gennaio 2019 ed al sabato 6 luglio 2019 la data di inizio dei saldi rispettivamente invernali ed estivi;

- di fornire le indicazioni per il coordinamento dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, c. 2 della legge regionale 28/1999, secondo le seguenti specificazioni:

- i saldi invernali ed estivi iniziano inderogabilmente nei due giorni individuati dalla presente deliberazione di Giunta regionale, in conformità con le decisioni della Conferenza delle Regioni, ossia, rispettivamente, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio;
- per i saldi invernali qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;

- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Le date di inizio dei saldi e le indicazioni attuative di coordinamento come individuate nel presente atto valgono fino a diversa successiva deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)